



## COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Procedimento 1/2026/INTERREGIONALE CENTRO

### Provvedimento decisionale del Collegio

Il Presidente del Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Centro a scioglimento della riserva assunta in data 11 marzo 2026, dato atto che:

¶ in data 10.02.2026 il Procuratore Associativo Avv. Dario Murra inviava alla Segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri “Atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art. 10 regolamento Procura Associativa” a carico di: [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], tessera n° [REDACTED] Comitato di Perugia, [REDACTED];

¶ in data 10.02.2026 Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri con proprio provvedimento nominava il Collegio Interregionale Centro nelle persone dei Probiviri Silvia Cavallini (Presidente); Amelia Morgano (relatore); Aldo Barcaioli (componente);

¶ in data 13.02.2026 il Presidente del Collegio Interregionale Centro convocava le parti: [REDACTED] (quale parte incolpata), [REDACTED] (quale parte ricorrente), nonché il Procuratore associativo Avv. Dario Murra, all’udienza del Collegio da tenersi per via telematica il giorno mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00 sulla piattaforma Meet e contestualmente fissava la Segreteria del procedimento presso la Segreteria del Comitato CSI di Perugia;

¶ in data 11 marzo 2026 in sede di udienza, presenti le parti, nonché il Procuratore associativo, le parti sono state sentite, intendendo le stesse rendere dichiarazioni e rispondere a domande.

Il Procuratore Associativo e le parti hanno rassegnato le loro rispettive conclusioni.

Il Collegio, non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria, si è riservato.

#### Fatti e motivi del deferimento

Il Procuratore Associativo riferisce nell’atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri che la tesserata [REDACTED], nata a [REDACTED], tesserata del Comitato di Perugia con il [REDACTED] [REDACTED] con propria segnalazione chiedeva la punizione della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] poichè al termine di una gara di Calcio a 5 fra le società delle protagoniste, nell’ambito del campionato organizzato dal Comitato di Perugia, veniva colpita da uno schiaffo in pieno volto da quest’ultima. Veniva quindi notificato in data 06/12/2025 l’avviso di apertura del procedimento istruttorio alla Sig.ra [REDACTED] e veniva ascoltata informalmente la Sig.ra [REDACTED] per verificare quanto dichiarato dalla stessa in sede di segnalazione.

Il Procuratore Associativo ha poi proceduto ad un’istruttoria documentale allegando altresì all’atto di deferimento “1) e-mail di denuncia della Sig.ra [REDACTED] con allegati: verbale di pronto soccorso e denuncia/querela alla Questura di Perugia; “2) comunicazione di apertura fascicolo avvio attività istruttoria Proc. n. 6/2025; “3) email di richiesta informazioni e chiarimenti al Comitato di Perugia; “4) Verbale di audizione [REDACTED]



## COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Viene data conferma dal Comitato di Perugia di nessuna segnalazione nel rapporto arbitrale, tanto meno durante lo svolgimento della gara di provvedimenti disciplinari e assenza di interventi della Giustizia Sportiva per mancanza di segnalazioni.

Il Procuratore aggiunge che le dichiarazioni rese dalla [REDACTED] e riportate nella querela sporta dalla stessa, nonché le dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in sede di audizione confermano l'accaduto e cioè che l'avvicinamento fra le due tesserate con lo "scambio" di gesti e parole ci sia stato, non con un'alzata di mano sul viso, ma con uno schiaffo.

La Sig.ra [REDACTED], parte offesa, nell'evidenziare una serie di fatti e comportamenti descritti nella email di denuncia richiede che vengano assunti provvedimenti definitivi verso la parte incolpata.

La Sig.ra [REDACTED] parte incolpata, fornisce una sua ricostruzione dei fatti e chiede che la sua posizione venga archiviata.

### Motivi della decisione

Il procedimento avanti ai probiviri associativi può essere qualificato come arbitrato irrituale, con alcune peculiarità quali ad esempio la partecipazione del procuratore associativo. Entro tale inquadramento si evidenziano due fattispecie: 1° quella della promozione a seguito di istanza di parte (il tesserato o l'affiliato) e 2° quella della promozione d'ufficio da parte del procuratore associativo.

Vertendosi nella prima fattispecie, attesa la comunicazione a mezzo email del giorno mercoledì 26 novembre 2025 [15:06] con la quale la [REDACTED] scriveva al Comitato CSI di Perugia "per denunciare un brutto evento accaduto giovedì 20 novembre 2025", il Collegio ritiene sussistere un onere della prova a carico della parte ricorrente [REDACTED] che è tenuta a fornire la prova secondo il disposto dell'art. 8, comma 3, lett. d) del Reg. Probiviri.

La ricorrente ha esposto dichiarazioni che sono rimaste tuttavia prive di prova:

a) non è stata provata l'affermazione che "durante il gioco la sig.ra [REDACTED] mi ha detto <<ti ammazzo di botte>>", frase questa smentita dall'incolpata che al contrario ha dichiarato che "durante la partita non è successo niente è stata una partita tranquillissima". Ed invero questo Collegio non ha avuto evidenze del contrario poiché non sono stati segnalati dall'arbitro nel rapporto di gara episodi o fatti inerenti quanto riferito dalla Sig.ra [REDACTED]

b) non è stata provata l'affermazione che "ho sentito la necessità di recarmi dall'[REDACTED] perché l'ho trovata una frase molto forte e ho sentito il bisogno di avere una spiegazione": nuovamente deve rilevare questo Collegio che è difficile credere che la frase incriminata abbia così tanto turbato la ricorrente durante la partita, posto che la ricorrente medesima non ha segnalato all'ufficiale di gara l'asserita grave minaccia proferita da un'avversaria durante le fasi di gioco.



## COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Rileva questo Collegio che nel particolare procedimento in cui si verte le dichiarazioni delle parti hanno, per così dire, scopo eventualmente confessorio e, laddove siano contrapposte, salvo altri elementi, la prova non potrà dirsi raggiunta.

Il Collegio deve evidenziare che seppur la parte incolpata [REDACTED] abbia dichiarato di aver “preso la [REDACTED]” non è stata raggiunta la prova della intenzionalità del colpo.

Inoltre la [REDACTED] ha riferito di essersi immediatamente scusata con l'avversaria, circostanza non smentita dall [REDACTED].

Rileva inoltre il Collegio che l'incolpata ha osservato l'invito rivoltole nell'avviso di convocazione di udienza comunicato a mezzo email il 13 febbraio 2026, astenendosi volontariamente dal giocare lo scontro diretto tra [REDACTED].

Il Collegio dunque ritiene il fatto come fattispecie esente da dolo e colpa, bensì accidentale, come tale non in violazione con i doveri di correttezza e lealtà tipici dell'attività sportiva.

Sottolineando la fondamentale funzione conciliativa riconosciuta dal Regolamento dei Proviviri, il Collegio invita le parti ad una amichevole riconciliazione con l'ausilio del Comitato di Perugia.

### P.Q.M.

Il Collegio in composizione Interregionale Centro, in via definitiva così provvede:

non luogo a provvedere nei confronti della tesserata [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], tesser [REDACTED] Comitato di Perugia ritenuta l'assenza di responsabilità della parte incolpata per quanto precede .

Invita il Comitato di Perugia a rendersi promotore di un fattivo tentativo di riconciliazione amichevole delle Parti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- Al Comitato CSI di Perugia.
- Alle parti Ricorrente e Incolpata
- Al Procuratore Associativo CSI Nazionale
- All'Ufficio Giuridico CSI Nazionale.

Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento da parte del Comitato di Perugia e dell'Ufficio Giuridico Nazionale, questo Collegio dispone che Essi provvedano all'oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atti.

Data della sottoscrizione digitale

Avv. Silvia Cavallini Presidente estensore

Amelia Morgano

Avv. Aldo Barcaioli